



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 92 29/10/2012

Oggetto: **Determinazione valori venali aree fabbricabili ai fini dell'applicazione imposta municipale propria (I.M.U.) - Anno 2012. -**

L'anno *Duemiladodici*, addì *Ventinove*, del mese di *Ottobre*, alle ore **20.00**, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dal **Dott. Antonio Pinna**, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	Medde	Antonio	X	
2	Mele	Angelo	X	
3	Mele	Dott.ssa Assunta	X	
4	Scarpa	Geom. Fabio	X	
Totale presenti e assenti			4	0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "*decreto Salva Italia*", così come convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute, in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati artt. 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso D.L. n. 201/2011, pone espresso rinvio;

Rilevato che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli artt. 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

Preso atto, altresì, che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Del. C.C. n° 28, del 29/10/2012, mediante la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria - anno 2012;

Preso atto che, nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, art. 5, comma 4, approvato dal Consiglio Comunale, con atto n° 27, del 29/10/2012, è stabilito che:

"Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse";

Visto l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, che definisce la base imponibile delle aree fabbricabili nel valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Visto il successivo comma 6, il qual stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della L. 5/8/1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

Considerato, inoltre, che dal Piano Urbanistico Comunale vigente risulta una Zona D2 della superficie complessiva di circa Ha. 92.05.39, di cui:

- a. Ha 22.02.70 - sottoposti a piano attuativo, approvato ai sensi della L.R. n. 45/89, a norma del P.U.C. vigente e provvisti di opere di urbanizzazione primaria;
- b. Ha 70.02.69 - non sottoposti a piano attuativo e sprovvisti di opere di urbanizzazione primaria;

Considerato, altresì, che parte delle aree ricadenti tra quelle non sottoposte a piano attuativo e sprovviste di opere di urbanizzazione primaria vengono utilizzate a fini industriali, artigianali e commerciali e, in parte, a fini agro-pastorali;

Ravvisata la necessità di individuare quale sia il valore da considerare, al fine dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2012, nonché le relative riduzioni per assenza di opere di urbanizzazione primaria che saranno applicate allorquando i terreni, utilizzati a fini Industriali, artigianali e commerciali e a fini agro-pastorali, ricadenti in Zona D2, risultino non urbanizzati o parzialmente urbanizzati;

Ritenuto opportuno distinguere i casi di utilizzo delle aree, per le finalità, di cui sopra, mediante l'applicazione, rispetto alla tariffa relativa alla Zona D, delle riduzioni indicate nella seguente tabella:

	Valore al mq Zona D	% Riduzione	Valore al mq
Zona D2 non urbanizzata per fini industriali, artigianali e commerciali	€ 12,00	50%	€ 6,00
Zona D2 non urbanizzata per fini agro-pastorali	€ 12,00	100%	€ 0,00

Vista la tabella appositamente predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) - Anno 2012, così come previsto nell'apposito regolamento comunale (art. 5, comma 4), approvato con Del. C.C. n° 27, del 29/10/2012, nel modo seguente:

ZONA	DESCRIZIONE	Valore al mq.
A	Centro Storico	€. 35,00
B	Completamento residenziale	
	a) Abitato Norbello	€. 38,00
	b) Abitato frazione Domusnovas Canales	€. 25,00
C	Espansione residenziale	€. 45,00
D	Insedimenti Industriali, Artigianali e Commerciali	€. 12,00
	D2) Priva di opere di urbanizzazione utilizzata a fini Industriali, Artigianali e Commerciali	€. 6,00
	D2) Priva di opere di urbanizzazione utilizzata a fini Agro-Pastorali	€ 0,00
E	Novenario Sant'Ignazio	€. 45,00

Di stabilire che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area che, comunque, non può essere inferiore al valore del fabbricato considerato inagibile nel periodo dell'intervento edilizio.

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda*

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____ . -

Norbello, lì 07/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello , lì 07/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*